



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Progetto di repowering (integrale ricostruzione) di un impianto eolico (ex "Monte Zimmarà"), denominato "Gangi", costituito da 7 nuovi aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Gangi (PA).
<i>Procedimento</i>	Decreto di compatibilità ambientale
<i>ID Fascicolo</i>	9801
<i>Proponente</i>	Enel Green Power Italia S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 268 del 15 febbraio 2024 Parere del Ministero della Cultura di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR n. 14483 del 14 maggio 2024

✓ Resp.Set: Terzoli S.
Ufficio: VA_05-Set_10
Data: 31/05/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 02/06/2024



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2024 con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2022;

CONSIDERATO che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della Transizione Ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO l’articolo 17-undecies “Regime transitorio in materia di VIA” del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare l’art. 20 recante “*disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l’articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema*”;

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale

(VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 47, con cui sono apportate modificazioni all'articolo 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTI il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana non ha evidenziato il concorrente interesse regionale e che, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la predetta Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Enel Green Power Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006, integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, relativa al progetto repowering (integrale ricostruzione) di un impianto eolico (ex “Monte Zimmara”) denominato “Gangi”, costituito da 7 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW e delle relative opere di connessione alla RTN;

CONSIDERATO che il progetto è inserito nell'Allegato I-bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”;

VISTA la nota n. 85324/MASE del 25/05/2023 con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha comunicato la procedibilità della sopra citata istanza a tutte le Amministrazioni interessate ed ha trasmesso alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la documentazione fornita dal Proponente ai fini dell'espressione del parere di competenza;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.lgs. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 25/05/2023;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9382/CTVA del 11/08/2023 la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha formulato la propria richiesta di integrazioni alla documentazione progettuale, riscontrata dalla la Società proponente con nota acquisita al prot. n. 913/MASE del 03/01/2024, a seguito della richiesta di sospensione dei termini acquisita con nota prot. n. 136743/MASE del 29/08/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in data 11/01/2024 è avvenuta la pubblicazione della documentazione integrativa sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

DATO ATTO del parere trasmesso ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dal CTS della Regione Siciliana del 29/12/2023, considerato dalla Commissione Tecnica PNRR PNIEC nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, di cui al proprio parere n. 268 del 15 febbraio 2024;

ACQUISITO il parere n. 268 del 15 febbraio 2024, trasmesso con nota prot. n. 2178/CTVA in data 20/02/2024, assunto in pari data al prot. n. 31774/MASE, con il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso:

- *PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale, previa ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nel medesimo parere, numerate da 1 a 9, per il "progetto di repowering (integrale ricostruzione) di un impianto eolico (ex "Monte Zimmarà"), denominato "Gangi", costituito da 7 nuovi aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Gangi (PA)" ed alle opere di connessione fino alla Stazione Elettrica Terna;*
- *PARERE FAVOREVOLE, ad esito della Valutazione Appropriata di Incidenza, relativamente al fatto che il Progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti ZSC ITA020040 "Monte Zimmarà", ZSC ITA060009 "Bosco di Sperlinga, Alto Salso" tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni ambientali impartite;*
- *PARERE FAVOREVOLE circa la conformità del Piano Preliminare delle Terre e Rocce da Scavo alle disposizioni del D.P.R. n. 120/2017, fatte salve le prescrizioni di cui alla specifica condizione ambientale.*

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR n. 14483 del 14 maggio 2024, assunto in pari data al prot. n. 84485/MASE, di esito positivo con una condizione ambientale;

DATO ATTO che ai sensi del comma 8 lett a) dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall'art. 47 del DL 13/2023, convertito in legge 41 del 21 aprile 2023, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili "i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento";

CONSIDERATO che l'impianto eolico attualmente in esercizio è ubicato nel territorio del Comune di Gangi (PA) ed è composto da 32 aerogeneratori, ciascuno della potenza nominale pari a 0,85 MW per un totale di 27,2 MW e che l'intervento di integrale ricostruzione prevede l'installazione di 7 nuovi aerogeneratori di ultima generazione, con dimensione del diametro fino a 170 m e potenza massima pari a 6,0 MW per una potenza totale di 42 MW nel medesimo territorio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, "*nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione*";

VISTO l'articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 9, comma 9-novies, del D.L. n.181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n.11/2024, che al secondo periodo prevede: "[...] *il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199*";

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi per i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica e indicando, tra l'altro, la necessità di rafforzare e sostenere anche in ambito agricolo l'accelerazione delle fonti rinnovabili attraverso la diffusione anche di sistemi agro-voltaici;

CONSIDERATO altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione Europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

RILEVATO che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il *progetto di repowering (integrale ricostruzione) di un impianto eolico (ex "Monte Zimmara"), denominato "Gangi", costituito da 7 nuovi aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Gangi (PA)* concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

CONSIDERATO quindi che è stato acquisito parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 268 del 15 febbraio 2024, costituito da n. 55 (cinquantacinque) pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO altresì, che è stato acquisito il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR 14483 del 14 maggio 2024, costituito da n. 11 (undici) pagine, allegato al presente decreto;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e tenendo conto del parere del MIC di cui viene recepita e fatta propria la condizione prescritta

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto *di repowering (integrale ricostruzione) di un impianto eolico (ex "Monte Zimmara"), denominato "Gangi", costituito da 7 nuovi aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Gangi (PA)* fatte salve le prescrizioni di cui alle specifiche Condizioni Ambientali, nonché parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000, ad esito della Valutazione Appropriata di Incidenza. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, conforme alle disposizioni del DPR 120/2017, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle specifiche Condizioni Ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il Proponente, entro i termini di validità del provvedimento di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 268 del 15 febbraio 2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della Cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della Cultura MIC_SS-PNRR n. 14483-P del 14 maggio 2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4 **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero della Cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 268 del 15 febbraio 2024. Il Ministero della Cultura effettua le attività di verifica tramite i soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della Cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli artt. 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 5 **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è notificato alla Società alla Enel Green Power Italia S.r.l., al Ministero della Cultura, all'ARPA Sicilia, al Comune di Gangi, alla Città Metropolitana di Palermo e alla Regione Siciliana, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. ai sensi dell'art. 4, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco